

**Legge federale
sulla cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)**

Disegno 22.2.11

del ...2010

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 38 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:*

**Titolo primo: Acquisto e perdita per legge
Capitolo 1: Acquisto per legge**

Art. 1 Acquisto per filiazione

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
- b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

² Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

³ I figli di un minorenni che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso ² acquistano parimente la cittadinanza svizzera.

Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

² Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista:

- a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;
- b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.

RS

¹ RS 101

² FF 2010

³ Il minorente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.

⁴ Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito.

Art. 3 Trovatello

¹ Il figlio minorente di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato e con ciò la cittadinanza svizzera.

² Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

³ Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorente e non diventa apolide.

Art. 4 Adozione

Un minorente straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell'adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.

Capitolo 2: Perdita per legge

Art. 5 Perdita per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 6 Perdita per adozione

¹ Il minorente svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

² Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.

³ Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

Art. 7 Perdita per nascita all'estero

¹ Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

² I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.

³ In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

⁴ Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Titolo secondo: Acquisto e perdita per decisione dell'autorità

Capitolo 1: Acquisto per decisione dell'autorità

Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali

^{1o}La Confederazione concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente

- a. è titolare di un permesso di domicilio; e
- b. dimostra un soggiorno complessivo di otto anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

^{2o}Nel computo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno d'età contano doppio. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

Art. 10 Durata speciale del soggiorno per partner registrati

¹ Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:

- a. aver risieduto in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; e
- b. vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.

²La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 è valevole anche nel caso in cui uno dei partner acquista successivamente la cittadinanza svizzera per:

- a. reintegrazione; o
- b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Art. 11 Condizioni materiali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia integrato con successo;
- b. si sia familiarizzato con il modo di vita, gli usi e i costumi svizzeri; e
- c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 12 Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a. dall'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c. dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale; e
- d. dalla volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per un handicap fisico, mentale o psichico o per una malattia cronica, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempiono solo a difficili condizioni.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

¹ Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

² Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

³ Se sono adempiti tutti i presupposti formali e materiali, l'UFM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.

⁴ L'autorizzazione di naturalizzazione può essere modificata successivamente in vista dell'estensione ai figli.

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione

¹ La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

² Rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

³ Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisto dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

Art. 15 Procedura nel Cantone

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

Art. 16 Obbligo di motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Art. 17 Protezione della sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata del soggiorno;
- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all'integrazione riuscita.

³ Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

¹ Se prevista dalla legislazione cantonale, la durata minima del soggiorno non può superare tre anni.

² Il Comune e il Cantone in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti anche qualora il candidato alla naturalizzazione si trasferisca in un altro Comune o Cantone.

Art. 19 Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Sezione 2: Naturalizzazione agevolata**Art. 20** Condizioni materiali

¹ Per la naturalizzazione agevolata sono esaminati i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12.

² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ Se il candidato non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero

¹ Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge e
- b. ha soggiornato per cinque anni complessivi in Svizzera, incluso quello precedente la domanda;

² Qualora risieda o abbia risieduto all'estero lo straniero può presentare una domanda se:

- a. vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge, e
- b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

³ Un cittadino straniero può depositare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se uno dei coniugi acquista successivamente la cittadinanza svizzera per:

- a. reintegrazione; o
- b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

⁴ Il candidato alla naturalizzazione ottiene la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, il candidato alla naturalizzazione può decidere di acquistarne una sola.

Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

¹ Chiunque è vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² La persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Acquista simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

Art. 23 Minorenne apolide

¹ Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

² È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

³ Il minorenni naturalizzato acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato

¹ Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione di un genitore era minorenni e che non è stato incluso nella naturalizzazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, di cui quello precedente la domanda.

² Il figlio naturalizzato acquista la cittadinanza del genitore svizzero.

Art. 25 Competenza e procedura

¹ L'UFM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 3: Reintegrazione

Art. 26 Condizioni

¹ La reintegrazione presuppone che il candidato:

- a. si sia integrato con successo qualora dimori in Svizzera;
- b. abbia vincoli stretti con la Svizzera qualora viva all'estero;
- c. osservi la sicurezza e l'ordine pubblici;
- d. rispetti i valori della Costituzione federale; e
- d. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

² Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c-e si applicano per analogia.

Art. 27 Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza

¹ Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

² Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

Art. 28 Effetto

Con la reintegrazione, il candidato acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 29 Competenza

¹ L'UFM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 4: Disposizioni comuni**Art. 30** Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del candidato che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate autonomamente.

Art. 31 Figli minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di figli minorenni è presentata dal loro rappresentante legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità tutorie non è necessario.

² A partire dall'età di 16 anni, i figli minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.

Art. 32 Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall'articolo 14 del Codice civile³.

Art. 33 Soggiorno

¹ È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

- a. un permesso di dimora o di domicilio;
- b. un'ammissione provvisoria; o
- c. una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un titolo di soggiorno equivalente.

² Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera.

³ Il soggiorno in Svizzera cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

Art. 34 Indagini cantonali

¹ Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 11 lettere a e b.

² L'UFM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempite le condizioni per la naturalizzazione ordinaria, la reintegrazione, l'annullamento della naturalizzazione o la revoca della cittadinanza svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine e prevedere termini d'ordine per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.

Art. 35 Riscossione degli emolumenti e versamento anticipato

¹ Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nel quadro della procedura di naturalizzazione o della procedura di annullamento.

² Gli emolumenti non devono superare l'importo teso a coprire le spese procedurali.

³ Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.

Art. 36 Annullamento

¹ L'UFM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

² Entro due anni dal momento in cui è stata individuata la fattispecie determinante l'annullamento, ma al più tardi entro otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera, l'UFM può annullare la naturalizzazione. Dopo ogni atto d'istruzione notificato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

³ Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere parimente annullata dall'autorità cantonale.

⁴ L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata. È fatta deroga qualora i figli:

- a. al momento della decisione di annullamento abbiano 16 anni compiuti e adempiano i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o
- b. diventerebbero apolidi in caso di annullamento.

⁵ Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione è possibile presentare una nuova domanda di naturalizzazione solo dopo un termine di due anni.

⁶ Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.

⁷ Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.

Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità

Sezione 1: Svincolo

Art. 37 Domanda di svincolo e decisione

¹ Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 31 è applicabile per analogia ai figli minorenni.

² Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

³ La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

Art. 38 Estensione ai figli

¹ Sono compresi nello svincolo i figli minorenni:

- a. posti sotto l'autorità parentale del genitore svincolato;
- b. che non risiedono in Svizzera; e
- c. che hanno già acquistato o hanno la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.

² I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo solo qualora vi consentano per iscritto.

Art. 39 Atto di svincolo

¹ Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

² L'UFM provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

³ Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

⁴ Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

Art. 40 Emolumento

I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni

¹ Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.

² Se un Cantone d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.

³ Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.

Sezione 2: Revoca**Art. 42** Condizioni

L'UFM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

Titolo terzo: Procedura d'accertamento**Art. 43**

¹ In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

² La domanda può essere presentata anche dall'UFM.

Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa**Art. 44** Trattamento dei dati

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'UFM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 45 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge si comunicano, in casi individuali e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

- a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione;

⁴ RS 142.51

- b. pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione;
- c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
- d. pronunciare la revoca della cittadinanza;
- e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'espletamento delle mansioni di cui al capoverso 1.

Titolo quinto: Rimedi giuridici

Art. 46 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 47 Ricorsi a livello federale

¹ I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 48 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge. Emanava le disposizioni d'esecuzione.

Art. 49 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 50 Irretroattività

¹ L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

² Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda.

Art. 51 Acquisto della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² Il figlio di padre svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2, è nato prima del 1° gennaio 2006 ed ha stretti vincoli con la Svizzera.

³ Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquista la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.

⁴ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

⁵ Si applicano per analogia le condizioni di cui all'articolo 20.

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 52

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 50)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri

Art. 62 lett. f (nuova)

L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- f. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza⁷.

Art. 63 cpv. 1 lett. d (nuova)

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- d. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza⁸.

⁵ RS 141.0

⁶ RS 142.20

⁷ RS 141.0

⁸ RS 141.0

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 101–102a^{bis} 4 e 102b–102g della legge del 26 giugno 1998¹¹ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del XXX sulla cittadinanza.

3. Legge federale del 22 giugno 2001¹² sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

^{1bis} In caso di annullamento della naturalizzazione secondo l'articolo 36 LCit¹³, l'autorità competente dispone nel contempo il ritiro dei permessi.

^{1ter} I permessi ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i permessi ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

⁹ RS 142.51

¹⁰ RS 142.20

¹¹ RS 142.31

¹² RS 143.1

¹³ Legge federale del ... sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza; RS 141.0).